

Testo coordinato privo di valore legale**BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

Approvato con deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2022, n. 649

Modificato con deliberazione 20 giugno 2024, n. 955

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 Aree di intervento.....	3
Articolo 3 Strutture competenti	3
Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili.....	3
Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale.....	3
CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	4
Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità	4
Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale	4
CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	5
Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno	5
Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno	6
Articolo 10 Operazioni ammissibili	6
Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni.....	7
Articolo 12 Operazioni non ammissibili.....	8
Articolo 13 Costi ammissibili.....	8
Articolo 14 Costi non ammissibili	9
Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi.....	10
Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea.....	12
CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	12
Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno	13
Articolo 18 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	13
Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità	15
Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno	15
Articolo 21 Graduatoria	16
CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	16
Articolo 22 Avvio e conclusione	16

Articolo 23 Proroga	17
Articolo 24 Varianti	17
CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE	18
Articolo 25 Modalità di rendicontazione dei costi	18
Articolo 26 Liquidazione dell'anticipo del sostegno	19
Articolo 27 Liquidazione in acconto del sostegno	20
Articolo 28 Liquidazione a saldo del sostegno	21
Articolo 29 Subentro e cambio del beneficiario	22
Articolo 30 Stabilità delle operazioni	22
Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario	23
Articolo 32 Divieto di pluricontribuzione	23
Articolo 33 Impegni essenziali	23
Articolo 34 Impegni accessori	24
Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni	24
Articolo 36 Errori palesi	24
Articolo 37 Revoca del sostegno	24
Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	25
Articolo 39 Controlli ex post	25
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI	25
Articolo 40 Disposizione di rinvio	25
Articolo 41 Trattamento dei dati personali	25
Articolo 42 Informazioni	25

ALLEGATI

Allegato A - aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013

Allegato B – piano di sviluppo aziendale

Allegato C – relazione conclusiva

Allegato D – criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie

Allegato E – modello relazione di variante

Allegato F – schede di riduzione ed esclusione

Allegato G –dichiarazione rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141, il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della misura/sottomisura/tipologia di intervento 4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata al sostegno alle imprese agroalimentari per operazioni materiali o immateriali relative alla prima lavorazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni completamente attuate in regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando la struttura responsabile e ufficio attuatore della Tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – PEC competitivita@certregione.fvg.it;

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate le seguenti risorse finanziarie aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, ossia le risorse aggiuntive derivanti dall' European Recovery Instrument (EURI), per complessivi €4.300.000,00.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da rinunce ed economie potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 21, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 21, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore l'esito della valutazione dell'impatto ambientale o la valutazione ambientale strategica, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale o ambientale strategica. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono le imprese agroalimentari che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato, con esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono micro, piccola o media impresa come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
 - b) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
 - c) non sono imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
 - d) trasformano prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato di prevalente provenienza extra aziendale;
 - e) le imprese agroalimentari che siano anche produttrici della materia prima da trasformare, ai fini della demarcazione con il tipo di intervento 4.1.1 "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole", sono ammissibili se nel processo di trasformazione
 - i. è utilizzata la materia prima prodotta complessivamente dall'impresa e
 - ii. la materia prima prodotta complessivamente dall'impresa rappresenta un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) rispetto al totale della materia prima da trasformare.
3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
4. I requisiti di cui al comma 1, 2 e 3 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.
5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";
6. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.

Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il Piano di sviluppo Aziendale (PA), redatto sulla base del modello allegato B).
2. Il piano di sviluppo aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) una descrizione della situazione iniziale dell'impresa (settore di attività, attività svolta, dettagliato elenco dei produttori coinvolti nello svolgimento della propria attività nell'ultimo triennio, indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell'ultimo triennio con indicazione dei contraenti, delle quantità e dei costi, situazione occupazionale, volume d'affari consolidato nell'ultimo triennio, sbocchi di mercato);

- b) il dimensionamento dell'impresa micro, piccola, media ai sensi di quanto disposto dall'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014;
- c) dimostrazione della prevalenza extra aziendale (superiore al 50%) della materia prima da trasformare
- d) un'analisi qualitativa delle criticità/fattori di debolezza che si intendono risolvere con riferimento, anche, al settore produttivo (ad esempio punti di forza e di debolezza, eventuale piano di marketing/internazionalizzazione, eventuale piano delle vendite e dei ricavi), descrizione dell'idea imprenditoriale e indicazioni sulla fattibilità tecnica della stessa;
- e) motivazione, descrizione e quantificazione delle singole operazioni con indicazione dei benefici derivanti al settore primario;
- f) nel caso di spacci/punti vendita il Piano dimostra quantitativamente, allegando idonea documentazione, che sono direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa;
- g) nel caso di operazioni finalizzate all'efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il PA riporta e allega tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- h) nel caso di operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera, il piano dimostra che le operazioni tengono conto dei Piani per la qualità dell'aria, se esistenti, e che le emissioni in atmosfera saranno sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia;
- i) quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
- j) cronoprogramma su base semestrale.
- k) dimostrazione, in via presuntiva, del miglioramento del rendimento globale dell'impresa e delle ricadute economiche sui produttori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) con indicazione degli indicatori ambientali ex ante ed ex post.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale secondo le seguenti aliquote:
vedi PSR
 - a) prodotto trasformato che rientra nei prodotti di cui all'allegato I del trattato: 60% elevato al 75% nel caso di investimenti collegati a una fusione di organizzazione di produttori;
 - b) prodotto trasformato che non rientra nei prodotti di cui all'allegato I del trattato:
 - I. micro o piccola impresa: 30%;
 - II. media impresa: 20%;
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 14, 19 e 20.
3. L'aiuto è cumulabile, per il medesimo investimento con la tipologia di intervento 4.2.3 " Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – strumenti finanziari: fondo di rotazione " o con il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 o con altri interventi contributivi nazionali o regionali, anche nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, purchè nel rispetto della aliquote di sostegno massime previste e dei limiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2020/2220;
4. Nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato e limitatamente ad interventi per la produzione di bioenergie, l'aiuto è concesso a titolo "de minimis", ai sensi del Regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
6. Gli aiuti «de minimis» di cui al comma 4, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 5.

Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, è pari a € 150.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, è pari a € 2.500.000,00.

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono interventi in beni immobili, mobili o immateriali finalizzati:
 - a) all'introduzione o al potenziamento di tecnologie e impianti per l'ammodernamento e il miglioramento dei processi produttivi e gestionali, compresi i sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura, per sviluppare nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità o alimentari anche non tradizionali o ad uso tecnico;
 - b) alla realizzazione o all'ammodernamento o al potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, all'avvio o al rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti e dell'export, all'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali;
 - c) all'avvio o al rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti e dell'export, all'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda o tramite e-commerce gestito direttamente dall'azienda;
 - d) alla realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta;
 - e) alla realizzazione di fasce o aree arbustivo arboree di specie autoctone (boschetti vegetazionali) per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori o delle emissioni odorogene o gassose derivanti dalle lavorazioni;
 - f) alla realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione;
 - g) all'introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di "imballaggi sostenibili" (riutilizzabili, biodegradabili o biocompostabili) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti.
 - h) All'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali tramite e-commerce gestito direttamente dall'azienda.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità le operazioni:
 - a) sono interamente realizzate in Friuli Venezia Giulia;
 - b) riguardano la fase di prima lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione/promozione o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato;
 - c) se relative alla realizzazione o all'ampliamento di spacci e di punti espositivi aziendali, devono essere direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa beneficiaria;
 - d) sono finalizzate a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ad assicurare una positiva ricaduta sui produttori. Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le positive ricadute economiche sui produttori si intendono raggiunte qualora si ottengano:
 - I. un incremento previsionale del reddito dell'impresa e
 - II. un aumento dei contratti di vendita da parte dei produttori agricoli o, nel caso di cooperative, un aumento dei contratti di conferimento da parte dei produttori agricoli o, in alternativa, un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (ad esempio l'integrazione di filiera) e
 - III. un aumento previsionale della sostenibilità in base a specifici indicatori ambientali (mediante l'assegnazione e il mantenimento dei punteggi riferiti alle ricadute ambientali);
 - e) se relative all'efficientamento energetico devono:
 - I. essere realizzate su edifici esistenti, in cui la regolazione termica sia necessaria all'attività dell'impresa;
 - II. comportare un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno due classi al termine dell'operazione sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63 (8), convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.
 - f) se relative agli imballaggi, prevedono esclusivamente l'utilizzo di materiale riutilizzabili o biodegradabili o biocompostabili;
 - g) se relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono:
 - I. essere dimensionate sul fabbisogno energetico dell'impresa, quindi destinate all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda di sostegno. Nel caso di nuove imprese o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano di sviluppo aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
 - II. avere una potenza non superiore a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MW per le altre tipologie;
 - III. prevedere l'utilizzo, almeno, del 50 % dell'energia termica prodotta per gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa;
 - IV. rispettare quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque nel caso di impianti idroelettrici;
 - V. non consumare suolo, qualora utilizzino l'energia solare;
 - VI. gli impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, utilizzano esclusivamente scarti di produzione e sottoprodotti di propria produzione, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate
2. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario e facenti parte dell'operazione

per la quale è chiesto il sostegno entro il limite del 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata per la generalità dei terreni.

3. L'acquisto di fabbricati è ammissibile, fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione, se:
 - a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
 - b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
 - c) costituisce parte integrante dell'operazione programmata dal beneficiario;
 - d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
 - e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 - f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno la relazione di stima di un tecnico abilitato che quantifica il prezzo di acquisto del terreno o dei fabbricati e attesta che tali prezzi non sono superiori al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
5. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al comma 3, lettere e) ed f), il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
 - a) l'attestazione di un tecnico abilitato per il requisito di cui alla lettera e);
 - b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f).

Articolo 12 Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni:
 - a) che non migliorano il rendimento globale dell'impresa e non assicurano una positiva ricaduta sui produttori;
 - b) finalizzate alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento della vendita al dettaglio, tranne quella diretta in azienda;
 - c) già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno

Articolo 13 Costi ammissibili

1. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 12, sono ammissibili i costi per:
 - a) l'acquisto di terreni non edificati strettamente necessari alla costruzione di fabbricati;
 - b) per l'acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell'attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato;
 - c) la costruzione, ristrutturazione, ampliamento di beni immobili (fabbricati e relativi impianti tecnici), esclusi i miglioramenti fondiari, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato nonché la realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
 - d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione;

- e) la realizzazione di fasce o aree arbustivo arboree di specie autoctone (boschetti vegetazionali) finalizzati al miglioramento del paesaggio e alla mitigazione della propagazione dei rumori o delle emissioni odorogene o gassose derivanti dalle lavorazioni;
 - f) l'acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di nuovi macchinari e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in relazione al tipo di intervento programmato;
 - g) spese generali quali parcelle per consulenze legali e notari, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere da a) a f) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
 - h) l'acquisto, anche per lo sviluppo o l'avvio di e-commerce, dei seguenti beni immateriali:
 - i. programmi informatici compreso lo sviluppo,
 - ii. brevetti, licenze,
 - iii. know-how;
2. I costi sono ammissibili se sono:
- a) fatturati e quietanzati dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione ad eccezione dei costi connessi alla progettazione di opere edili, alla stesura del PA e degli studi di fattibilità che possono essere fatturati e quietanzati dall'azienda entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati e pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
 - c) congrui e ragionevoli.

Articolo 14 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati ammissibili i costi:
- a) fatturati o quietanzati in data antecedente alla data della domanda di sostegno fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, comma 2, lettera a) in relazione ai costi connessi alla progettazione di opere edili, alla stesura del PA e degli studi di fattibilità;
 - b) che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno, di variante o di pagamento;
 - c) per l'acquisto di impianti, di macchinari o di attrezzature o materiali usati;
 - d) relativi all'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
 - e) relativi a interventi eseguiti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni o non connessi con l'attività dell'impresa;
 - f) per manutenzioni ordinarie;
 - g) per l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini comprese le barriques;
 - h) per l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
 - i) inerenti agli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - j) inerenti agli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - k) per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
 - l) per l'acquisto di animali;

- m) per gli interessi passivi;
- n) inerenti all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- o) sostenuti in economia;
- p) sostenuti in leasing.

Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione dell'operazione attivata. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare alla domanda di sostegno:
 - a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
 1. progetto, redatto da un tecnico abilitato e nei casi previsti dalla normativa vigente, già depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni corredato da disegni e planimetrie o, se in possesso, progetto corredato delle relative autorizzazioni, concessioni, permessi, ecc.
 2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 3. computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando;
 - b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario; per gli impianti, attrezzature e macchinari, contenuti nel computo metrico estimativo non compresi nel prezzario regionale di cui alla lettera a) e per i quali non è possibile procedere all'analisi dei prezzi, dimostrazione della congruità come indicato nel successivo punto c);
 - c) per l'acquisto degli impianti arboreo arbustivi, tecnologici, delle attrezzature e dei macchinari almeno tre preventivi di spesa, rilasciati tramite l'apposita funzione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, aventi le seguenti caratteristiche:
 1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
 2. rilasciati da SIAN in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
 3. contenenti i seguenti elementi:
 - I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
 - II. la descrizione e la tipologia della fornitura e di eventuali componenti accessori/optional;
 - III. il prezzo unitario e il prezzo complessivo;
 - IV. eventuali ulteriori elementi utilizzati ai fini della scelta del preventivo ritenuto valido;
 4. qualora la scelta del preventivo non risulti essere quella con il prezzo più basso, corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base di parametri tecnico-economici quali ad esempio, la completezza delle caratteristiche funzionali, i tempi di consegna, l'assistenza tecnica. Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
 - d) in caso di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti e rilasciati con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o

dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;

- e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di impianti o di forniture in macchinari e attrezzature preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, preventivo di spesa, redatto e rilasciato con le modalità indicate alla lettera c) e relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) in caso di spese generali per la stesura del PA, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili, la valutazione della ragionevolezza e congruità avviene, per tipologia di progettazione, mediante verifica che il costo proposto non sia superiore al relativo costo derivante dal "Prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014-2020" (Prezzario spese tecniche) approvato con DGR n.291/2020. A tale fine alla domanda di sostegno è allegato:
1. preventivo di spesa, rilasciato tramite l'apposita funzione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, contenente:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. tipologia e descrizione dei servizi offerti (ad esempio progettazione di un edificio, direzione lavori, ecc.);
 - III. indicazione della tipologia di progettazione tra quelle individuate nel Prezzario;
 - IV. indicazione delle prestazioni integrative tra quelle previste dal Prezzario;
 - V. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti.
 - g) in caso di spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento e spese per l'acquisizione di software:
 1. almeno tre preventivi, rilasciati tramite l'apposita funzione del Sistema informativo Agricolo Nazionale – SIAN con le seguenti caratteristiche:
 - a. fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
 - b. rilasciati da SIAN in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
 - c. contenenti i seguenti elementi:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo;
 - III. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore e sui costi previsti;
 2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi. Il preventivo, allegato alla domanda di sostegno, è rilasciato tramite l'apposita funzione del Sistema informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

2. Il costo ammissibile:

- a) relativo a opere a misura non è mai superiore a quello derivante dall'applicazione del prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando e dei nuovi prezzi determinati in base a quanto disposto al comma 1, lettera a);
 - b) relativo a impianti arboreo arbustivi, tecnologici, macchinari e attrezzature non è mai superiore a quello risultante dal preventivo con costo più basso fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4;
 - c) relativo alle spese generali per la stesura del PA, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti irrigui non è mai superiore a quello indicato nel "Prezzario" di cui al comma 1, lettera f) per le prestazioni richieste.
 - d) relativo alle spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente e spese per l'acquisizione di software non è mai superiore a quello risultante dal preventivo con costo più basso
3. I costi correlati a preventivi rilasciati con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non sono ritenuti congrui e non sono ammessi a finanziamento, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge 241/90 e della legge regionale 7/2000.
4. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi:
- a) il costo ammesso non è superiore a quello ritenuto congruo in fase di ammissibilità;
 - b) in beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
 - I. gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
 - II. a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, anche di impianti, certificazioni energetiche) e se non già trasmessa, la documentazione atta a dimostrare le prestazioni integrative di cui al comma 1, lettera f) numero 1, punto iv.
 - c) in beni mobili e spese generali, ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è applicato il costo più basso derivante dal raffronto tra il prezzo ritenuto congruo in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.

Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 18.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare, da pubblicare sul BUR.
3. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro di cui all'articolo 35 "Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni".

Articolo 18 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) documentazione di carattere generale:

- 1) per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione dei soci conferenti;
- 2) per le altre società copia dei contratti con i produttori primari;
- 3) copia di eventuali certificazioni volontarie;
- 4) eventuali disciplinari interni di produzione;
- 5) attestazione di adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013
- 6) nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della L.r. 4/2013 o della L.33/2009, copia del relativo contratto;
- 7) documentazione a supporto della realizzazione/sostituzione di impianti a controllo/gestione elettronico-digitale per l'avvio di nuove produzioni;
- 8) nel caso di realizzazione di fasce o aree arbustivo arboree di specie autoctone (boschetti vegetazionali), terna di preventivi o progettazione opera a verde;
- 9) piano di sviluppo aziendale redatto utilizzando il fac simile dell'allegato B)
- 10) se del caso, dichiarazione "de minimis";
- 11) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - I. comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - II. non comporta rischi per l'ambiente.
 - III. ove necessaria l'esito della valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
- 12) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - I. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 11;
 - II. che l'impresa non è in difficoltà;
 - III. che l'impresa è micro o piccola o media;
 - IV. che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente;

b) documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili

- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti.

Eventuali anticipi o acconti versati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento;

- 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;

c) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento.
- 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzia gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- 3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; Qualora il venditore abbia mantenuto la proprietà ininterrotta per il periodo decennale è presentata in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore stesso

d) documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera a) e b) del bando;
- 2) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, copia delle stesse o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
- 3) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non sono state ancora rilasciate le autorizzazioni o comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, fornendo una specifica delle autorizzazioni mancanti;
- 4) nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la Certificazione VEA – Valutazione Energetica Ambientale, di cui alla L.r. 18 agosto 2005, n. 23;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal tecnico incaricato della progettazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che il progetto allegato alla domanda di sostegno, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni, permessi, ecc.
- 6) in caso di rifacimento completo degli impianti termici, di raffreddamento o di refrigerazione o di mantenimento delle temperature o la sostituzione delle macchine per la produzione di calore o di termoregolazione, elaborato progettuale del tecnico incaricato che dimostri in modo oggettivo, sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti o delle macchine da sostituire, la riduzione dei consumi previsti ex-post rispetto alla situazione ex-ante;

- 7) in caso di rifacimento completo degli impianti elettrici, elaborato progettuale del tecnico incaricato che dimostri in modo oggettivo, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto la riduzione dei consumi previsti ex-post rispetto alla situazione ex-ante;
 - 8) In caso di sostituzione di tutte le lampade di illuminazione interne ed esterne con dispositivi ad alta efficienza energetica e installazione di rilevatori di presenza, sensori di luce diurna o di sensori crepuscolari, relazione tecnica che dimostri in modo oggettivo, sulla base delle caratteristiche dei dispositivi, la riduzione del consumo elettrico previsto ex-post rispetto alla situazione ex-ante;
 - 9) in caso di realizzazione/miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue, analisi delle acque e relazione redatta dal tecnico incaricato che dimostri in modo oggettivo la situazione ex-ante;
 - 10) In caso di realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di imballaggi riutilizzabili o biodegradabili o biocompostabili relazione tecnica che descrive e dettaglia per ciascun prodotto aziendale il materiale utilizzato specificando la tipologia di imballaggio;
- e) documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:**
- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettere c), d) ed e) del bando, in funzione del tipo di operazione programmata;
 - 2) nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel PA, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
- f) documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezziario regionale di cui ai punti precedenti:**
- 1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera f) del bando;
 - 2) il PA descrive in dettaglio gli investimenti immateriali programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;
2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegato il "Piano di Sviluppo aziendale (PA)" - allegato B) con i contenuti previsti all'Articolo 7.

Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità

1. I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità descritti all'allegato D).
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 35 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è dato alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da genere femminile in caso di ulteriore parità, è data priorità alle domande di aiuto con importo di costo totale inferiore.

Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle stesse e adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria.
2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.

4. Nel caso in cui l'operazione comporti rischi per l'ambiente, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione dell'esito favorevole della valutazione d'impatto ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 21 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Articolo 22 Avvio e conclusione

1. L'operazione finanziata è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;
 - b) per interventi in beni mobili o immateriali, la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - c) per interventi in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio dell'operazione, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera c), il beneficiario presenta copia delle autorizzazioni o delle comunicazioni o delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle stesse con i relativi estremi.
4. L'operazione è conclusa e rendicontata, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 23, con la presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
 - a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in macchinari, attrezzature, impianti anche stabilmente infissi sui fabbricati, beni mobili o immateriali;
 - b) dodici mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi con costo totale ammesso fino euro 500.000,00;
 - c) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi edilizi con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro.
5. Ai fini della verifica della conclusione dell'operazione è assunto a riferimento l'ultima data tra le seguenti:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
6. L'operazione deve essere comunque conclusa e rendicontata entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Articolo 23 Proroga

1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa, di risultato, di conclusione e rendicontazione del Programma fino ad un massimo di sei mesi non cumulabile.
3. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.
4. L'operazione deve essere comunque conclusa e rendicontata entro e non oltre il 31 dicembre 2024 comprese eventuali proroghe di cui al comma 1, fatto salvo eventuali proroghe disposte alla programmazione FEASR 2014-2022.

Articolo 24 Varianti

1. Sono varianti dell'operazione finanziata:
 - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) la riduzione del costo dell'operazione ritenuta ammissibile a finanziamento inferiore o uguale al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per gli impianti, i beni mobili o immateriali;
 - 3) della modifica o dell'integrazione di impianti o attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi le medesime o superiori caratteristiche tecniche e funzionali o comunque coerenti, giustificati e congrui, in funzione di quanto disposto dall'articolo 15, rispetto al piano di investimento approvato;
 - d) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g).

3. La variante di cui al comma 1, lettera a) e b) è preventivamente comunicata dal beneficiario all'ufficio attuatore corredata:
 - 1) da relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, redatta utilizzando il modello allegato E);
 - 2) documentazione prevista dall'articolo 15 ai fini della verifica della congruità e ragionevolezza dei costi;
4. La variante di cui al comma al comma 1, lettere c) e d) viene comunicata, tramite l'utilizzo dell'apposita funzione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN dal beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo corredata:
 - 1) da relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, redatta utilizzando il modello allegato E);
 - 2) documentazione prevista dall'articolo 15 ai fini della verifica della congruità e ragionevolezza dei costi.
5. L'ufficio attuatore autorizza con proprio provvedimento la variante di cui al comma 1, lettera a) e b) entro 30 giorni dalla richiesta;
6. Non sono ammissibili le varianti che comportano:
 - a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi in cui l'operazione è declinata;
 - b) una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al ~~10 per cento~~ 30 per cento¹ fatto salvo quanto disposto al comma 1, lettera d).
 - c) una riduzione del punteggio assegnato in fase di ammissibilità per le "Positive Ricadute Ambientali";
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
7. Le varianti non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non ammissibili di cui al comma 6 comporta la decadenza dal sostegno.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture (copia della fattura elettronica disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate) o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 - c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

¹ Parole sostituite con DGR 955/2024

- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
 - a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) il CUP- codice unico progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno di cui all'articolo 20 comma 3 o il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la tipologia di intervento.
 3. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale prive dell'indicazione di cui al comma 2 lettera c) non sono ammissibili al sostegno.
 4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 26 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso;
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 22 comma 2, se non già trasmessa all'ufficio attuatore;
3. Il beneficiario, a pena dell'archiviazione della domanda di anticipo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 2 trasmette all'Ufficio attuatore una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
4. L'ufficio attuatore, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della garanzia di cui al comma 3 svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
5. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del provvedimento i cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore;

6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data del decreto di liquidazione dell'anticipo dell'Organismo pagatore.

Articolo 27 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.
3. La liquidazione degli acconti è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
 - a) se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
 - b) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale di cui all'articolo 25
 - c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale di cui all'articolo 25;
 - d) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - e) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
 - f) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - g) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
5. L'ufficio attuatore, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di pagamento esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
 - a. l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8,
 - b. l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione;

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore verifica che i costi siano sostenuti nei termini previsti per l'operazione, come stabiliti all'articolo 22, preventivati e pertinenti all'operazione al momento realizzata.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 il soggetto delegato dall'Organismo pagatore svolge, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, i controlli in loco delle domande di pagamento campionate entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di campionamento.
9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento di liquidazione del sostegno sono sospesi, ai sensi della legge 241/1990.
10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento e in base al provvedimento di concessione, supera di più del 10 per cento l'importo del sostegno liquidabile a seguito delle verifiche di cui ai commi 5, 6 e 7, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo dell'importo totale del sostegno e non oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 5 a 10, l'ufficio attuatore, entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, informa il beneficiario di eventuali riduzioni del sostegno liquidabile e predisponde il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
12. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e comunica le economie derivanti all'Autorità di Gestione.
13. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predisponde gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 28 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 22, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:
 - a) relazione conclusiva a firma del legale rappresentate, redatta sulla base del fac simile allegato C);
 - b) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti;
 - h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
 - i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
 - l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;

- m) per interventi relativi all'efficiamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
 - n) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013, copia della certificazione volontaria;
 - o) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - a. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
 - p) in caso di realizzazione/miglioramento di impianti per il trattamento delle acque reflue, analisi delle acque e relazione redatta dal tecnico incaricato che dimostri in modo oggettivo, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto, il miglioramento ex-post;
 - q) In caso di realizzazione di processi e impianti finalizzati alla produzione o all'utilizzo di imballaggi riutilizzabili o biodegradabili o biocompostabili certificazione dei prodotti biodegradabili o biocompostabili utilizzati per l'imballaggio;
2. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del sostegno si applicano i commi da 5 a 13 dell'articolo 27 (Liquidazione in acconto del sostegno).

Articolo 29 Subentro e cambio del beneficiario

- 1. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta (vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione) nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, il cessionario subentra al beneficiario cedente nella domanda di sostegno o di pagamento se:
 - a) informa l'Ufficio attuatore entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento tramite la presentazione a SIAN di domanda di variante per cambio del beneficiario;
 - b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'Ufficio attuatore;
 - c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

Articolo 30 Stabilità delle operazioni

- 1. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 i beneficiari rispettano il vincolo quinquennale di stabilità dell'operazione, decorrente dal pagamento finale, impegnandosi a:
 - a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
 - b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.
- 2. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione di cui al DPREG 141/2016, la sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;
 - b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
 - c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.
3. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 2 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all'ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
 - a) l'importo dei costi sostenuti e liquidati nel periodo di riferimento;
 - b) l'importo del costo sostenuto e liquidato complessivamente dall'inizio dell'operazione;
 - c) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'operazione.
2. A rendiconto i dati di monitoraggio fisico sono allegati alla domanda di saldo.

Articolo 32 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014 fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 3.
2. Il beneficiario allega alla domanda di pagamento la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata utilizzando l'allegato G) e la documentazione ivi indicata, rilasciata ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000, relativa al rispetto dei limiti alla cumulabilità e se del caso, richiede in domanda di pagamento l'applicazione di una aliquota di sostegno ridotta al fine di rispettare le aliquote di sostegno massime previste nell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.

Articolo 33 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
 - a) non effettuare variazioni agli interventi che comportino una riduzione del costo ammesso superiore al 10%, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 1, lettera d);
 - b) non effettuare una riduzione del punteggio assegnato in fase di ammissibilità per le "Positive Ricadute Ambientali";
 - c) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis";
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato F) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 34 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. L'impegno b.2 dell'allegato alla sopra indicata DGR 1623/2017 e le rispettive modalità di controllo è sostituito dalla scheda b.1 dell'allegato F) al presente bando.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolato al tasso legale.

Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento fatto salvo il rispetto degli impegni assunti a seguito della concessione del sostegno.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o di rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 36 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 37 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 33 e 34 "Impegni essenziali" ed "Impegni accessori" e in conformità alla legge regionale 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.

2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e all'Autorità di Gestione il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati, maggiorati dagli interessi legali, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 possono essere, in particolare, riconosciute i seguenti casi di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 39 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 33 e 34 "Impegni essenziali" e "Impegni accessori" per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge 241/1990, la legge regionale 7/2000 e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." emanato con DPRReg 141/2016.

Articolo 41 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dall'articolo 86 del Regolamento UE) n.1305/2013.

Articolo 42 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – PEC competitivita@certregione.fvg.it; telefono 0432/555699 (Marina Cozzi), e-mail marina.cozzi@regione.fvg.it o elisa.buffon@regione.fvg.it .

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it